



**Comune
di
Montalcino**

COMUNE DI MONTALCINO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE **ATTIVITA' RUMOROSE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Campo di applicazione
- Articolo 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore
- Articolo 3 - Piani aziendali di risanamento acustico
- Articolo 4 - Valutazione di impatto acustico
- Articolo 5 - Valutazione previsionale di clima acustico
- Articolo 6 - Esercizio di attività artigianali e industriali

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Articolo 7 - Definizioni e deroghe
- Articolo 8 - Impianti ed attrezzature
- Articolo 9 - Orari
- Articolo 10 - Limiti massimi
- Articolo 11 - Manutenzione di beni e spazi pubblici
- Articolo 12 - Emergenze
- Articolo 13 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Articolo 14 - Localizzazione delle aree
- Articolo 15 - Orari
- Articolo 16 - Limiti massimi
- Articolo 17 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 18 - Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee

TITOLO III ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

- Articolo 19 - Macchine da giardino
- Articolo 20 - Macchine agricole
- Articolo 21 - Allarmi acustici
- Articolo 22 - Cannoncini per uso agricolo
- Articolo 23 - Pubblicità fonica
- Articolo 24 - Venditori e suonatori ambulanti
- Articolo 25 - Sale da ballo, cinema e ritrovi
- Articolo 26 - Negozi di vendita di apparecchi televisivi ed impianti elettroacustici musicali in genere
- Articolo 27 - Suono delle campane e delle sirene

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 28 - Sanzioni
- Articolo 29 - Sospensione, revoca, autorizzazioni
- Articolo 30 - Disposizioni finali

ALLEGATI

- Allegato 1 - Cantieri edili e stradali (testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)
- Allegato 2 - Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate non superiori a 5 giorni lavorativi - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 3 - Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate superiori a 5 giorni lavorativi - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 4 - Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe I e II - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 5 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate non superiori a 3 giorni - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 6 - Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate superiori a 3 giorni - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 7 - Cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili per cui non è prevista deroga - COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- Allegato 8 - Attività produttive e commerciali - DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO SOSTITUTIVA DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 447/95
- Allegato 9 - Attività produttive e commerciali con emissioni non significative - DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PER ATTIVITA' ESENTI DALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi, strepiti di animali, rumori antropici di ogni genere, all'interno di ambienti abitativi e in ambiente esterno, non direttamente connesso ad attività produttive o commerciali, cui provvedono l'art. 659 del Codice Penale e l'art. 844 del Codice Civile, nonché il Capo V del Regolamento di Polizia Municipale. Sono altresì escluse le sorgenti di rumore installate su edifici religiosi (campane di chiese o impianti fonici con registrazioni di suoni di campane), purché direttamente correlate al mero utilizzo canonico per i rispettivi richiami liturgici.
3. Per i rumori determinati dal traffico veicolare, ferroviario ed aereo si rimanda alla specifica normativa nazionale in vigore, salvo per quanto specificatamente disciplinato dal presente regolamento.
4. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI
DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento
diurna (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di qualità si intende il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Siena e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda U.S.L. n.7 di Siena.

ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- a) titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- b) i richiedenti il rilascio
- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
2. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".
3. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.
4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Per i luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, compresi i pubblici esercizi dotati di impianti elettroacustici è richiesto anche il rispetto del DPCM 16 aprile 1999, n. 215, relativo alle caratteristiche delle sorgenti sonore.
5. Al comma seguente si riporta un elenco delle attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione possono essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico, a patto che non siano dotate di sorgenti sonore interne che immettano rumore in ambiente abitativo confinante (macchinari, lavorazioni manuali rumorose ecc.) o in ambiente esterno, e impianti tecnologici che immettano rumore in ambiente esterno di cui si riporta un elenco non esaustivo:
- a) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
 - b) impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
 - c) impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua ecc.)
 - d) impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
 - e) impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
 - f) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline ecc.)
 - g) impianti pneumatici ausiliari (aria compressa ecc.)
 - h) emissioni condottate in atmosfera
 - i) attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo e/o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero)
6. Elenco attività escluse dalla presentazione della valutazione di impatto acustico (se sprovviste delle sorgenti sonore di cui sopra)
- a) Settore abbigliamento
 - Confezione di tessuto

- Confezione di maglieria
- Lavanderie al pubblico, tintura di capi
- Modelliste, figuriniste
- Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
- Riparazione calzature
- Riparazione capi in pelle
- Sarti
- Ricamo a mano
- Stampa su tessuto per applicazione a caldo
- Stirerie
- Taglio, ripasso, imbusto
- Asolatura, applicazioni bottoni
- Produzione tessuti a mano, decorazione su tessuti senza macchine

b) Settore acconciatura ed estetica

- Acconciatori
- Estetiste, manicure

c) Settore agroalimentare

- Disossatura manuale
- Produzione artigianale di pasta
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
- Stagionatura prosciutti

d) Settore artistico

- Liutai, costruzione artigianale di strumenti a corda, restauro strumenti musicali senza impiego di macchine utensili
- Intagliatori di legno a mano
- Lavorazione artistica di cuoio e pelle
- Orologiai
- Riparazione oreficeria, bigiotteria
- Restauri d'arte (dipinti, cornici, mobili, stucchi) e Studi d'arte (pittura, disegno)

e) Settore ceramica e vetro

- Decorazioni su ceramica
- Allestimento campionari di piastrelle

f) Settore chimica

- Biomedicale (solo assemblaggio)
- Laboratori di analisi

g) Settore commercio e pubblici esercizi

- Alberghi
- Bar senza intrattenimenti musicali
- Benzinai
- Lavaggio auto in zona non prossima ad abitazioni
- Commercio al minuto
- Commercio all'ingrosso (esclusa movimentazione con mezzi meccanici in esterno)
- Mense, ristoranti, pizzerie
- Ambulanti

h) Settore edilizia

- Imbianchini

i) Settore grafica e fotografia

- Copisterie
- Decorazioni murali e su tela
- Neonisti
- Studi grafici e pubblicitari
- Fotografi
- Legatoria a mano
- Fotocomposizione
- Registrazioni video e fonografiche
- Eliografia
- Fotolaboratori

l) Settore legno

- Montaggio cornici
- Tappezzieri

m) Settore servizi e turismo

- Decorazione con fiori
- Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
- Odontotecnici
- Servizi di informatica
- Tecnici ortopedici
- Derattizzazione
- Imprese di pulizia
- Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
- Uffici e servizi amministrativi
- Vendita e tolettatura animali
- Palestre sprovviste di impianti di diffusione sonora, non confinanti con unità abitative
- Sportelli bancari automatici
- Agenzie e sportelli turistici
- Ambulatori medici

ART. 5
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

ART. 6
ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, per l'esercizio di attività artigianali o industriali rumorosi si applica quanto previsto dall'art. 49 - Capo V "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, per l'impiego di impianti e macchinari per attività industriali o artigianali si applica quanto previsto dall'art. 49 - Capo V "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, per le attività commerciali che comportano operazioni di carico e scarico di merci, derrate ecc. si applica quanto previsto dall'art. 55 - Capo V "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale..

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 7

DEFINIZIONI E DEROGHE

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento. Le deroghe possono essere di tipo semplificato o di tipo non semplificato, così come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 22 febbraio 2000, n. 77, allegato 1, parte 3. Per quelle di tipo non semplificato è necessario acquisire parere dell'Azienda USL n. 7 di Siena.
3. Per i dati da riportare nelle richieste e nelle comunicazioni nonché per la documentazione da allegare deve essere riferimento a quanto riportato nei modelli allegati al presente regolamento, secondo lo specifico caso.
4. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee o fisse, possono contenere limitazioni ed indicazioni di ordine temporale, tecnico e procedurale volte alla limitazione del disturbo arrecato alla popolazione, il cui rispetto è obbligatorio, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

CAPO 1

NORME TECNICHE

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 8

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo l'emissione di rumore e la sua propagazione verso ambienti abitativi o altri ricettori sensibili.
2. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 9

ORARI

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16.
3. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.
4. Nelle aree di classe VI le lavorazioni rumorose possono essere sempre eseguite in deroga ai limiti, nel solo periodo diurno (6.00-22.00), a patto che non pregiudichino la salute dei lavoratori operanti nelle varie attività produttive della zona. Nel caso si preveda un superamento dei limiti relativi alle aree di classe diversa dalla VI, circostanti la zona interessata dalle lavorazioni, la deroga è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le lavorazioni rumorose per la manutenzione ordinaria (non a carattere di urgenza) di infrastrutture stradali e ferroviarie dovranno essere eseguite dalle ore 7.00 alle ore 21.00, salvo casi in cui, per imprescindibili e documentabili motivi di ordine tecnico, organizzativo, di

pubblica sicurezza o di prolungata interruzione di pubblico servizio o grave disagio alla popolazione, non sia possibile eseguire la suddetta manutenzione nel periodo indicato. L'esecuzione dei lavori rumorosi fuori dall'orario previsto deve in ogni caso essere limitato al minimo indispensabile.

ART.10 LIMITI MASSIMI

1. Il limite massimo di emissione da non superare e' di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).
2. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;

ART. 11 MANUTENZIONE DI BENI E SPAZI PUBBLICI

1. Le lavorazioni di carattere temporaneo utili al mantenimento di beni e spazi pubblici (manutenzione verde pubblico ecc.) non sono soggetti ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, nel caso siano di tipo itinerante o quando la durata sia limitata al massimo a due giorni consecutivi.
2. Le lavorazioni di cui al comma 1 non possono di norma essere eseguite nei giorni festivi e prefestivi, salvo nei casi previsti dall'art. 12.
3. Gli orari da rispettare sono quelli previsti all'art. 9, comma 1.

ART. 12 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari e di trasporto essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ART. 13

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 7 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allor quando non superino complessivamente 15 giornate nell'arco di un anno.

ART. 14

LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.
2. Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Il Sindaco, sentito il parere della A.S.L. n.7 di Siena, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 15 ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
2. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
3. Le attività motoristiche sportive svolte su strade pubbliche temporaneamente chiuse al normale traffico possono essere eseguite nelle fasce orarie comprese tra le ore 9.00 e le ore 18.30, con almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15.30. I mezzi in competizione devono rispettare i limiti di emissione sonore definite dalle relative federazioni sportive.

ART. 16 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti;

CAPO 2

NORME AMMINISTRATIVE

ART.17

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n.7 di Siena, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 18

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti massimi ed agli orari del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 19
MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione. Tutti i macchinari utilizzati devono essere in buono stato di manutenzione.

ART.20
MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole o forestali per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni prefestivi. In caso di presenza di unità abitative estranee all'attività agricola o forestale stessa direttamente a contatto con i terreni in cui operano le macchine, le lavorazioni sono consentite dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e dalle ore 7.30 alle ore 13.00 nei giorni prefestivi. In ogni caso, salvo casi specifici, non sono consentite nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed in buono stato di manutenzione.

ART.21
ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo complessivo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. L'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

ART. 22
CANNONCINI PER USO AGRICOLO

1. L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito dalle ore 7.00 alle ore 21.00, a distanze superiori a 500 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti.
2. Sono autorizzate in deroga le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche.

ART. 23
PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è di norma vietata. Previa autorizzazione del sindaco può essere consentita unicamente in forma itinerante nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, all'interno di aree di Classe III, IV, V e VI, così come individuate nel Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla pubblicità elettorale o ad altre forme di informazione di pubblica utilità, che soggiacciono comunque all'autorizzazione del sindaco.

ART. 24
SUONO DELLE CAMPANE E DELLE SIRENE

1. L'impiego di campane o impianti elettroacustici con registrazione di suono di campane per funzioni di pubblica utilità, come i rintocchi per la segnalazione del cambio dell'ora o porzione di ora, installate su edifici pubblici o religiosi, è consentito solo dalle ore 7.00 alle ore 21.00 comprese. L'uso al di fuori del suddetto orario è consentito quando connesso a eventi liturgici particolari (in occasione del Natale e della vigilia pasquale).
2. La durata complessiva di ogni serie di rintocchi non deve superare il minuto.
3. E' ammessa la segnalazione di ogni cambio d'ora nonché quella della mezz'ora, purché quest'ultima sia limitata ad un singolo rintocco
4. Le emissioni sonore delle campane e delle sirene devono essere tali da non superare la soglia di normale tollerabilità.
5. E' vietato azionare le sirene dalle ore 21.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per le sirene installate su mezzi di soccorso e di polizia e per gli allarmi acustici per i quali si applica l'art.20 del presente regolamento. Nel periodo dalle ore 7.00 alle ore 21.00 l'uso di sirene è consentito solamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro o come segnale sonoro di pericolo. In tutti gli altri casi è vietato l'uso di sirene o strumenti sonori analoghi.

ART. 25
VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Per quanto concerne le attività ambulanti si applica quanto previsto dall'art. 56 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale.

ART. 26
SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le sale da ballo, cinema, circolo ricreativi, luoghi di pubblico spettacolo e ritrovi in genere a carattere permanente o temporaneo, si applica quanto previsto dall'art. 59 - Capo V "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale. Per quanto riguarda i ritrovi di piazza spontanei ed in forma non organizzata, non correlati ad attività produttive o commerciali, si applica l'art. 57 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale.

ART. 27
NEGOZI DI VENDITA E RIPARAZIONE DI APPARECCHI TELEVISIVI E IMPIANTI
ELETTROACUSTICI MUSICALI IN GENERE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento per le attività commerciali, si applica quanto previsto dall'art. 60 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale

TITOLO IV
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.28
SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.29
SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 30
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento integra il Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. Il primo periodo dell'art. 49 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale è sostituito dal seguente testo:

"Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi ed incomodi o di altra forma di attività rumorosa non a carattere temporaneo, nelle aree di Classe I e II, così come individuate dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. In tutti gli altri casi deve essere presentata idonea documentazione di impatto acustico, così come previsto dal Regolamento Comunale delle Attività Rumorose."

4. I primo periodo dell'art. 54 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale è sostituito dal seguente testo:

"E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Per quanto riguarda la disciplina di tali sorgenti in relazione ad attività produttive o commerciali si applica l'art. 23 del Regolamento Comunale delle Attività Rumorose."

5. L'ultimo periodo dell'art. 54 - Capo V - "Quiete Pubblica" del Regolamento di Polizia Municipale è abrogato.
6. All'art. 62 del vigente Regolamento Edilizio viene aggiunto il seguente periodo:

"Dovrà evitarsi l'aggancio rigido dei condotti alle strutture degli edifici, interponendo materiali o supporti antivibranti, atti a limitare la trasmissione delle vibrazioni indotte alle tubazioni dal passaggio del fluido al loro interno."

7. Agli artt. 76, 81, 83 del vigente Regolamento Edilizio è aggiunto il seguente periodo:

"Per quanto concerne gli aspetti di carattere acustico si rimanda a quanto previsto dall'art. 82 del presente regolamento."

8. L'art. 82 del vigente Regolamento Edilizio viene sostituito dal seguente testo:

“ Art.82 - Requisiti di carattere acustico

- 1) Negli edifici di nuova costruzione e in tutti gli interventi su manufatti esistenti, sottoposti a ristrutturazione, devono essere adottati sistemi d'isolamento acustico.
- 2) I materiali usati devono garantire un'adeguata protezione acustica degli ambienti, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per quanto concerne:
 - rumori di calpestio, di traffico, di gestione e uso di impianti comunque installati nel fabbricato;

- rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
 - rumori provenienti da laboratori e da industrie.
- 3) Tutti gli impianti tecnologici a servizio degli immobili sia di tipo continuo (impianti di aerazione, riscaldamento e condizionamento) che di tipo discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria) devono essere installati e strutturati in modo da limitare al massimo il rumore immesso negli ambienti abitativi circostanti, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
 - 4) Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti, nei locali sottostanti, dalla pioggia o grandine, non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.
 - 5) Le pareti perimetrali esterne degli ambienti devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico standardizzato, il cui indice di valutazione sia conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, in base alla destinazione d'uso. Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla norma vigente in materia.
 - 6) Per gli edifici scolastici devono essere rispettate anche le indicazioni riportate nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, relativamente al tempo di riverbero dei vari ambienti.
 - 7) I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di cui alla L. 349/86, relativi a realizzazione, modifica e potenziamento di:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A, B, C, D, E, F di cui al D.lgs 285/92;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi con macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaie
 devono contenere la documentazione di impatto acustico secondo i criteri stabiliti dalla Delibera Regionale 788/99 e del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica.
 - 8) I progetti relativi alla realizzazione di:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extra-urbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma precedente
 devono contenere la valutazione previsionale del clima acustico secondo i criteri stabiliti dalla Delib. Reg. 788/99 e del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, da sottoporre a nullatenuta del competente ufficio comunale per l'ambiente.

9) i richiedenti il rilascio

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

sono tenuti alla presentazione della valutazione di impatto acustico secondo i criteri stabiliti dalla Delibera Regionale 788/99 e del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica.”

ALLEGATI al REGOLAMENTO

allegato 1

CANTIERI EDILI E STRADALI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.
- In caso sia prevedibile il non rispetto dei limiti di rumore o di orario è necessario presentare apposita richiesta di deroga all'autorità comunale.

* *

allegato 2

(cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate non superiori a 5 giorni lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

C H I E D E

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V con durate superiori a 5 giorni lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) AI
LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L.R. 89/98 e Legge 447/95, con i seguenti contenuti: descrizione, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali sia previsto l'obbligo di certificazione acustica; attestazione della rispondenza delle macchine ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria entro i tre anni precedenti alla data odierna; accorgimenti previsti per la limitazione del disturbo; ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 4

(cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe I e II)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, con particolare riguardo agli edifici scolastici, ospedali e case di cura, luoghi in cui il silenzio è condizione necessaria per la loro fruizione, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L.R. 89/98 e Legge 447/95, con i seguenti contenuti: descrizione, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali sia previsto l'obbligo di certificazione acustica; accorgimenti previsti per la limitazione del disturbo; piano temporale di svolgimento delle lavorazioni rumorose; ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate non superiori a 3 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (PROVVEDIMENTO DI TIPO SEMPLIFICATO) IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area o l'attività interessata;
- 2) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 6

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto con durate superiori a 3 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L. 447/95 e L.R. 89/98.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 7

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili per cui non è prevista deroga)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. (solo per attività di tipo non itinerante) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile per l'identificazione e la quantificazione del disturbo alla popolazione comunque prodotto dall'attività.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 8
(attività produttive e commerciali)

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO SOSTITUTIVA
DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA L. 447/95

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della _____
 ente ditta

_____ (nome ente, ditta)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CF _____ P..IVA _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

**PRESENTA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN
SOSTITUZIONE DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

A tal fine il sottoscritto Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, e riportante l'indicazione anche grafica delle aree del Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente.
2. relazione tecnico-descrittiva a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95 e L.R. 89/98, sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, caratteristiche temporali di funzionamento, vie propagazione del rumore, confini dell'insediamento, ubicazione dei recettori, livelli di rumore prima dell'attivazione dell'attività ed ogni altra informazione ritenuta utile, da cui sia deducibile il rispetto dei limiti di legge vigenti o, in caso di non rispetto, in cui siano indicati i provvedimenti di ordine tecnico e procedurale per riportare le emissioni rumorose nei limiti suddetti.
3. (solo nei casi di attività artigianali, commerciali e di servizi inserite in edifici abitativo) attestazione del rispetto dei requisiti acustici degli impianti tecnologici a servizio dell'attività e degli elementi strutturali di separazione dagli ambienti abitativi confinanti.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni che verranno indicate in fase di rilascio del nullaosta

In fede.

data _____

firma _____

allegato 9
(attività produttive e commerciali con emissioni non significative)

DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA' PER ATTIVITA' ESENTI DALLA VALUTAZIONE DI
IMPATTO ACUSTICO

AL SINDACO
DEL COMUNE DI MONTALCINO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ente ditta

_____ (nome ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CF _____

P..IVA _____

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici conseguenti

**PRESENTA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' EX. ART. 19 DELLA LEGGE 241/1990 IN
SOSTITUZIONE DEL NULLAOSTA ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI**

Tipologia di attività (barrare quella di interesse)

abbigliamento

- Confezione di tessuto
- Confezione di maglieria
- Lavanderie al pubblico, tintura di capi
- Modelliste, figuriniste
- Produzione calzature (escluso montaggio e suolatura)
- Riparazione calzature
- Riparazione capi in pelle
- Sarti
- Ricamo a mano
- Stampa su tessuto per applicazione a caldo
- Stirerie
- Taglio, ripasso, imbusto
- Asolatura, applicazioni bottoni
- Produzione tessuti a mano, decorazione su tessuti senza macchine

Settore acconciatura ed estetica

- Acconciatori

- Estetiste, manicure

Settore agroalimentare

- Disossatura manuale
- Produzione artigianale di pasta
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Rosticcerie, friggitorie e produzione pizze al taglio
- Stagionatura prosciutti

Settore artistico

- Liutai, costruzione artigianale di strumenti a corda, restauro strumenti musicali senza impiego di macchine utensili
- Intagliatori di legno a mano
- Lavorazione artistica di cuoio e pelle
- Orologiai
- Riparazione oreficeria, bigiotteria
- Restauri d'arte (dipinti conrici, mobili, stucchi) e Studi d'arte (pittura, disegno)

Settore ceramica e vetro

- Decorazioni su ceramica
- Allestimento campionari di piastrelle

Settore chimica

- Biomedicale (solo assemblaggio)
- Laboratori di analisi

Settore commercio e pubblici esercizi

- Alberghi
- Bar senza intrattenimenti musicali
- Benzinai
- Lavaggio auto in zona non prossima ad abitazioni
- Commercio al minuto
- Commercio all'ingrosso (esclusa movimentazione con mezzi meccanici in esterno)
- Mense, ristoranti, pizzerie
- Ambulanti

Settore edilizia

- Imbianchini

Settore grafica e fotografia

- Copisterie
- Decorazioni murali e su tela
- Neonisti
- Studi grafici e pubblicitari
- Fotografi
- Legatoria a mano
- Fotocomposizione
- RegISTRAZIONI video e fonografiche

- ❑ Eliografia
- ❑ Fotolaboratori

Settore legno

- ❑ Montaggio cornici
- ❑ Tappezzieri

Settore servizi e turismo

- ❑ Decorazione con fiori
- ❑ Gestione imprese turistiche, noleggio di mezzi di trasporto
- ❑ Odontotecnici
- ❑ Servizi di informatica
- ❑ Tecnici ortopedici
- ❑ Derattizzazione
- ❑ Imprese di pulizia
- ❑ Podologi, masso-fisioterapisti, massaggiatori
- ❑ Uffici e servizi amministrativi
- ❑ Vendita e tolettatura animali
- ❑ Palestre sprovviste di impianti di diffusione sonora, non confinanti con unità abitative
- ❑ Sportelli bancari automatici
- ❑ Agenzie e sportelli turistici
- ❑ Ambulatori medici

DICHIARA

di non aver installato sorgenti sonore che immettano rumore in ambiente esterno. In particolare dichiara di non avere in ambiente esterno alcuna delle seguenti sorgenti di rumore:

(elenco non esaustivo)

- a) impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
- b) impianti di trattamento aria (condizionamento aria-ambiente)
- c) impianti di depurazione ed antinquinamento (aria, acqua ecc.)
- d) impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento)
- e) impianti di servizio (autolavaggi ecc.)
- f) sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (torri, centraline ecc.)
- g) impianti pneumatici ausiliari (aria compressa ecc.)
- h) emissioni condottate in atmosfera
- i) attività rumorose svolte all'esterno (lavorazioni in genere, operazioni di scavo e/o movimentazione, deposito e movimentazione merci, attività di recupero)

In fede.

data _____

firma _____